battaglioni della guardia nazionale, cominciando dall'iscrivere i volontari, e che si ricorrerebbe soltanto alla chiamata coattiva, quando essi non accorressero in numero sufficiente per completare questi battaglioni.

Infatti, nell'art. 7 si dice:

« Iscrivendovi prima tutti quei cittadini, i quali, ancorche non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente. »

Ciò è anche meglio confermato dall'art. 8, il quale comincia in questi termini:

« Quando, per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi,» ecc.

Dunque è chiaro che non si verrà alla chiamata coattiva, senonchè dopo aver visto che i volontari non concorreranno in numero bastevole alla composizione definitiva e completa dei battaglioni.

Ora io domando: non essendovi nessun termine perentorio, come potremo noi sapere quando il Governo si determinerà alla chiamata coattiva? Per quanto tempo si vorrà aspettare la venuta dei volontari; siffatto esperimento avrà esso un limite o sarà indefinito? Il Governo potrebbe lasciar correre uno o due anni, e dire intanto, io aspetto che vengano i volontari. Ognun vede come l'efficacia della legge, ridotta a questi termini, sarebbe una *mistificazione*.

Affine di antivenire questo pericolo, io propongo quindi il seguente emendamento in sostituzione della prima linea dell'art. 8:

« Contemporaneamente alla inscrizione dei volontari avrà luogo la coattiva chiamata dei militi, alla quale si procederà per ordine di età, » ecc.

PRESIDENTE. Prima di tutto metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Monti, il quale vorrebbe che alla parola *coattiva* si surrogasse il vocabolo *obbligatoria*.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Musolino, il quale è così concepito:

« Contemporaneamente all'iscrizione dei volontari avrà luogo la coattiva chiamata dei militi, nella quale si procederà per ordine di età. »

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti l'articolo ottavo siccome fu già letto.

(È approvato.)

« Art. 9. Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

« 1° I militi che non raggiungono la statura di metri 1 50;

« 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile. »

SIRTORI. Vorrei una semplice spiegazione dalla Commissione.

In quest'articolo si dice:

« Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

« 1° I militi che non raggiungono la statura di metri 1 50.»

Io desidererei di sapere se questa condizione obbliga solamente i militi o anche i volontari. Mi pare che tal cosa debba essere chiarita.

FENZI, *relatore*. Io ritengo che si debba applicare indistintamente a tutti.

SIRTORI. Allora la restrizione è insussistente. Qui sono designati solamente quelli che appartengono alla guardia nazionale.

PRESIDENTE. Si potrebbe surrogare alla parola *militi* il vocabolo *coloro* o *quelli*.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così espresso:

« Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

« 1° Quelli che non raggiungono la statura di metri 1 50;

« 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti dal servizio della guardia mobile. »

Chi approva l'articolo così emendato, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo di esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario, nè l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

NEGROTTO. Io darò il mio voto favorevole a questo schema di legge presentato dall'illustre generale Garibaldi, come venne dalla Commissione modificato. Gli darò il mio voto, perchè improntato, questo progetto, di quel patriottismo che tanto predistingue il nostro illustre collega. Gli darò il mio voto, perchè tende questa legge a dare un maggior sviluppo a quella istituzione della guardia nazionale mobile, la quale diede, nello scorso anno e in questo, tante prove di valore, e che si rese, per i servizi prestati, tanto benemerita della patria.

Senonchè io accettarla non potrei, senza che venisse in qualche parte modificato l'articolo 10 della Commissione.

Questo articolo dice:

« Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo di esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario, nè l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

Io per me accetto la prima parte di questa eccezione e la accetto in quanto che io credo che non possa essere di troppo aggravio il prendere un figlio ad un padre, il quale, avendo solo 50 anni, può per sè stesso bastare ai bisogni della famiglia senza l'aiuto del figlio.

La modificazione che io propongo si è che ritener si debba un milite chiamato a far parte della guardia mobile avere diritto all'esenzione quando un altro fratello consanguineo abbia nelle file dell'esercito; in secondo luogo parmi sia superflua la disposizione per cui non si ritenga come motivo di esenzione l'aver un cambio nell'esercito.

Premesso che accetto la prima parte delle eccezioni, quella cioè che riguarda il figlio unico di padre quinquagenario, dirò alla Camera come a me sembri superflua la disposizione ora detta, che riguarda il milite che ha un cambio nell'esercito.

L'articolo 87 della legge sul reclutamento dell'esercito non prevede il caso che il soldato il quale si trovi ad avere un cambio all'esercito dia ragione di esenzione al fratello consanguineo.

Diffatti l'articolo 442 del regolamento, il quale spiega la legge del 20 marzo 1854, dice:

« Quelli che furono assentati quai capi-sarti, capi-calzolai, capi-sellai e vivandieri, non sono ammessi a procacciar ai loro fratelli l'esenzione, come neppure gli affidati dopo ultimata la ferma, gli assoldati anziani, i volontari assoldati, i surrogati ordinari, e gli scambi di numero. »

Con questa modificazione è affatto superflua la terza di queste esenzioni; ma poco monta che questa rimanga o non nell'articolo, non sarà in ogni evento che una dichiarazione spiegativa.